



**SUISA**  
Cooperativa degli autori ed editori di musica

---

## **Tariffa PI 2015 – 2025**

### ***Supporti sonori e video musicali destinati al pubblico***

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 26 agosto 2014. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 228 del 25 novembre 2014.

## **SUISA**

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28  
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66  
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: [suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)

## **A. Sfera di clienti**

- 1 La presente tariffa concerne
  - 1.1 coloro che producono o incaricano di produrre supporti sonori o video musicali destinati al pubblico per uso proprio e privato del destinatario;
  - 1.2 coloro che importano supporti sonori o video musicali in Svizzera o nel Liechtenstein, se non è ancora stata rilasciata una licenza per i diritti d'autore per la messa in circolazione nei paesi citati.
- 2 Mandante o produttore è colui che è l'unico titolare del diritto d'utilizzazione dei supporti sonori o video musicali prodotti. Egli è in primo luogo responsabile di regolare i diritti d'autore.
- 3 Mandanti, produttori, importatori, fabbricanti, riproduttori e duplicatori vengono qui di seguito denominati "clienti". Più clienti coinvolti nella produzione e nella messa in circolazione di un supporto sonoro o video musicale, rispondono solidalmente, nei confronti della SUISA, per il rispetto degli obblighi previsti da questa tariffa.

## **B. Supporti sonori, video musicali**

- 4 Per supporti sonori ai sensi di questa tariffa si intendono tutti i supporti audio adatti per la registrazione e l'ascolto di opere, noti fino alla metà del 2014. La SUISA, d'intesa con le associazioni svizzere dei clienti, può inserire in questa tariffa generi di supporti sonori conosciuti dopo questa data.
- 5 Per video musicali ai sensi di questa tariffa si intendono i supporti audiovisivi che contengono principalmente musica in forma audiovisiva, vale a dire che l'argomento e il contenuto del supporto audiovisivo è dedicato alla musica (film musicali, videoclip), e il supporto audiovisivo viene offerto al pubblico per la musica in esso contenuta in forma audiovisiva. Per altri supporti audiovisivi, in particolare lungometraggi e documentari, è applicabile la tariffa VI:

Per supporti audiovisivi s'intendono tutti i supporti adatti e in uso per la registrazione e l'ascolto di opere audiovisive, noti fino alla metà del 2014. Si tratta nella fattispecie di supporti dei formati DVD Video e Blu Ray Disc.
- 6 Un supporto che contiene sia registrazioni audio che audiovisive, viene considerato come video musicale se la durata delle registrazioni audiovisive (film musicali, videoclip) supera il 50 % della durata complessiva del supporto. In caso contrario, al supporto viene rilasciata la licenza quale supporto sonoro.
- 7 I carillon sono esclusi da questa tariffa.
- 8 I supporti sonori e i video musicali vengono di seguito denominati "supporti di dati musicali"

## C. Utilizzazione della musica

- 9 Per musica ai sensi di questa tariffa s'intende la musica, con o senza testo, protetta dal diritto d'autore e facente parte del repertorio mondiale gestito dalla SUISA.
- 10 Per i supporti di dati musicali che, in base a questa tariffa, sono prodotti d'esportazione, la durata di protezione dipende dal diritto vigente nel paese di vendita. Qualora nel paese di vendita non sia prevista nessuna protezione degli autori, fa stato il diritto svizzero.
- 11 La tariffa concerne
- la registrazione di musica su supporti di dati musicali e la riproduzione degli stessi allo scopo di destinarli al pubblico;
  - l'importazione, la diffusione e il rilascio di supporti di dati musicali al pubblico per uso proprio e privato.
- 12 Il noleggio dei supporti di dati musicali non viene disciplinato da questa tariffa.
- 13 L'uso dei supporti di dati musicali a scopi pubblicitari (per es. "premium uses") – ad eccezione della pubblicità per il supporto di dati musicale in questione – è possibile solo previo espresso consenso degli aventi diritto. Il cliente è tenuto ad ottenere tale autorizzazione in anticipo. Il permesso rilasciato dalla SUISA è valido solo in presenza del consenso degli aventi diritto.
- 14 La SUISA non detiene i diritti per l'arrangiamento di opere musicali. Rimangono riservati i diritti d'arrangiamento e i diritti morali degli autori. Il cliente è tenuto ad ottenere tale autorizzazione in anticipo. Il permesso rilasciato dalla SUISA è valido solo in presenza del consenso degli aventi diritto.
- 15 *La SUISA non detiene nemmeno i diritti di altri autori che non siano quelli relativi alla musica. Rilascia inoltre la sua autorizzazione con riserva del consenso per i diritti di sincronizzazione (l'abbinamento di musica con opere di altri generi), qualora necessari, da parte dei titolari dei diritti d'autore musicali. La SUISA può a tal fine richiedere dei giustificativi.*
- 16 La SUISA non detiene nemmeno i diritti degli interpreti per quanto concerne le loro esibizioni, dei produttori per quanto riguarda i loro prodotti, né delle emittenti per quanto concerne le loro emissioni. L'autorizzazione della SUISA non concerne supporti di dati musicali prodotti violando i diritti degli interpreti o dei produttori.

## **D. Indennità**

### **I. Disposizioni generali**

#### **a) Base per il calcolo**

17 L'indennità viene calcolata in valori percentuali di uno dei seguenti importi:

17.1 del prezzo all'ingrosso del supporto di dati musicali;

- per i supporti sonori il maggior prezzo pubblicato dal cliente oppure, nel caso in cui il cliente non distribuisca i supporti sonori in prima persona, il prezzo pubblicato dal distributore ufficiale del cliente, al quale il dettagliante acquista il supporto sonoro (qui di seguito PPD = published price for dealers);
- per i video musicali il prezzo fatturato (Actual invoiced price = AIP), vale a dire il prezzo all'ingrosso effettivamente fatturato dal cliente al dettagliante oppure, nel caso in cui non sia il cliente stesso a distribuire i video musicali, dal distributore ufficiale del cliente. In questo prezzo sono inclusi gli eventuali ribassi concessi al dettagliante. Gli sconti, buoni, premi sulla cifra d'affari e indennità analoghe nonché esemplari gratuiti (vedi cifra 55) al momento di fissare questo prezzo non sono presi in considerazione.

17.2 del prezzo di vendita al dettaglio del supporto di dati musicali

17.3 delle spese (spese di produzione e di fabbricazione) del supporto di dati musicali.

18 PPD, AIP e prezzo di vendita al dettaglio s'intendono senza l'imposta sulla cifra d'affari, sul valore aggiunto e equivalenti, calcolate al dettagliante.

#### **b) Percentuali**

19 L'indennità ammonta a

19.1 per i supporti sonori

- 11 % del PPD, oppure
- 10 % del prezzo di vendita al dettaglio, quando il cliente vende i supporti sonori direttamente all'acquirente privato o quando non esiste alcun PPD, rispett.
- 10 % dei costi allorquando tutti gli esemplari del supporto sonoro sono distribuiti gratuitamente.

19.2 per i video musicali

- 5.8 % del prezzo di vendita al dettaglio o
- 5.8 % dei costi allorquando tutti gli esemplari del supporto sonoro sono distribuiti gratuitamente.

20 Per i supporti di dati musicali contenenti soltanto in parte musica protetta, la percentuale diminuisce

20.1 per i supporti sonori nel seguente rapporto

Durata della musica protetta	:	Durata dell'intero supporto sonoro, senza pause
---------------------------------	---	--

se il cliente fornisce alla SUISA informazioni esatte circa la musica registrata e la tiratura è di almeno 100 esemplari.

20.2 per i video musicali nel seguente rapporto

Durata della musica protetta	:	Intera durata musicale
---------------------------------	---	------------------------

se il cliente, al momento della dichiarazione, fornisce alla SUISA informazioni esatte circa la musica contenuta nel video musicale e la tiratura è di almeno 100 esemplari.

Le percentuali tariffarie fissate alla cifra 19.2 tengono già conto di eventuali lungometraggi o film documentari contenuti nel supporto di dati musicali, immagini di monoscopio, menu di selezione, ecc. Se il video musicale contiene solo immagini di monoscopio con musica, è applicabile la tariffa per supporti sonori (cifra 19.1).

### c) Indennità minime normali

21 L'indennità minima normale ammonta a:

21.1 Supporti sonori

45 giri 17 cm Single	(fino a 10')	CHF 0.22
45 giri Maxi-Single	(fino a 23')	CHF 0.40
33 giri 30 cm LP	(fino a 80')	CHF 0.80
CD Single	(fino a 10')	CHF 0.22
CD Single	(fino a 23')	CHF 0.35
CD Normale 12 cm	(fino a 80')	CHF 0.70
DVD Audio	(fino a 80')	CHF 0.80
Musicassette Single	(fino a 10')	CHF 0.22
Musicassette Single	(fino a 23')	CHF 0.40
MC	(fino a 80')	CHF 0.65

21.2 Video musicali

DVD Video	(fino a 90')	CHF 0.60
DVD Video	(fino a 60')	CHF 0.40
Videocassetta	(fino a 90')	CHF 0.60

## 21.3 Altri supporti di dati musicali, con riserva della cifra 7

per minuto di durata della musica protetta CHF 0.075

le frazioni di minuti di durata vengono sommate per l'intero supporto sonoro, una frazione di minuto vale come un minuto intero.

22 L'indennità minima si riduce in base alla cifra 20.

23 Album doppi e tripli, ecc. vengono considerati un unico supporto sonoro.

**d) Indennità minima per le riedizioni a basso prezzo di supporti sonori**

24 L'indennità minima per le riedizioni a basso prezzo di CD Normali (12cm, fino a 80') ammonta a CHF 0.57. Per tutti gli altri supporti sonori l'indennità minima ammonta al 57% del 66,66% dell'indennità secondo la cifra 19.1, o la cifra 45, calcolata sulla base del PPD abituale per il relativo supporto sonoro.

25 Vengono considerate riedizioni a basso prezzo i supporti sonori con registrazioni pubblicate al più presto un anno dopo la prima edizione e per le quali – nel caso in cui si tratti di un CD Normale – il PPD ammonta a CHF 12.00 al massimo o il prezzo di vendita al dettaglio a CHF 16.61 al massimo. Per tutti gli altri CD, il PPD, rispettivamente il prezzo di vendita al dettaglio, devono essere inferiori di almeno il 35% al PPD, rispettivamente al prezzo di vendita al dettaglio, originali.

**e) Indennità minime per supporti sonori distribuiti gratuitamente al pubblico**

26 L'indennità minima per supporti gratuiti destinati al pubblico ammonta, per una tiratura minima di

2000 esemplari dello stesso supporto	al 70 % dell'indennità minima normale
a partire da 5'001 es.	al 65 % dell'indennità minima normale
a partire da 10'001 es.	al 60 % dell'indennità minima normale
a partire da 20'001 es.	al 55 % dell'indennità minima normale
a partire da 25'001 es.	al 50 % dell'indennità minima normale
a partire da 50'001 es.	al 45 % dell'indennità minima normale
a partire da 100'001 es.	al 40 % dell'indennità minima normale
a partire da 250'001 es.	al 35 % dell'indennità minima normale
a partire da 500'001 es.	al 30 % dell'indennità minima normale

tirature che debbono essere prodotte nel corso di un solo periodo di conteggio. L'intera tiratura deve essere distribuita gratuitamente.

I supporti sonori devono riportare in evidenza la menzione "non può essere venduto".

Le riduzioni in base alla cifra 26 non possono essere cumulate con la cifra 24. È valido il calcolo più conveniente al cliente.

**f) Numero di opere o di frammenti di opere**

- 27 Le indennità di cui sopra valgono per supporti di dati musicali, sui quali viene registrato al massimo il seguente numero di opere o di frammenti di opere:

		opere	frammenti
45 giri 17 cm Single	(fino a 10')	5	12
45 giri Maxi-Single	(fino a 23')	5	12
33 giri 30 cm LP	(fino a 80')	20	40
CD Single	(fino a 10')	5	12
CD Single	(fino a 23')	5	12
CD Normale	(fino a 80')	20	40
DVD Audio	(fino a 80')	20	40
MC Single	(fino a 10')	5	12
MC Single	(fino a 23')	5	12
MC	(fino a 23')	5	12
MC	(fino a 80')	20	40
DVD Video	(fino a 90')	20	40
DVD Video	(fino a 60')	10	20
DVD Video Compilation	(fino a 90')	24	48
Videocassetta	(fino a 90')	20	40

Se un supporto di dati musicali contiene più registrazioni della stessa opera o dello stesso frammento di opera, queste registrazioni si intendono come un'opera o un frammento di opera.

- 28 Le compilation su supporti sonori (LP, MC, CD, DVD Audio) possono contenere sino a 24 opere / 48 frammenti di opere.
- 29 Il numero di opere e di frammenti (in base alle cifre 27 e 28), viene raddoppiato, se si tratta di supporti sonori contenenti saggi sonori che vengono utilizzati per fini d'insegnamento e venduti insieme ad un quaderno di musica.
- 30 Qualora vengano registrate su un supporto di dati musicali opere complete e frammenti di opere protette, ad ogni opera vengono attribuiti due punti e ad ogni frammento di opera un punto. Il numero di punti ammessi corrisponde al numero dei frammenti d'opera di cui alla cifra 27.
- 31 Per frammenti si intendono registrazioni di un'opera per una durata sino a 1 min. e 45 sec., purché così facendo non si ottenga già l'opera completa.
- 32 Se un supporto di dati musicali contiene più opere o frammenti di opera di quanti ne indichi la cifra 27, o se la durata di cui alla cifra 21.1 è maggiore di più di 60 secondi, l'indennità aumenta nella stessa proporzione.
- 33 Per le riproduzioni parziali di un'opera occorre il consenso degli aventi diritto, che il cliente deve ottenere lui stesso e di cui fornirà una copia alla SUIA. Per quanto possibile, la SUIA fornisce al cliente gli indirizzi degli aventi diritto.

**g) Indennità minima per autorizzazione**

- 34 L'indennità minima per autorizzazione è pari in ogni caso ad almeno CHF. 100.00. Per i clienti che stipulano dei contratti con la SUISA, l'indennità ammonta a CHF. 100.00 per ogni conteggio.

**h) Imposte**

- 35 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2015: tasso ridotto 2.5 %).

**i) Supplemento in caso di violazione della legge**

- 36 Tutte le indennità citate nella presente tariffa raddoppiano quando
- viene utilizzata musica senza la necessaria autorizzazione della SUISA
  - un cliente fornisce informazioni o conteggi falsi o incompleti che gli procurano o avrebbero potuto procurargli un vantaggio illecito.
- 37 Una pretesa per danni e interessi superiori è riservata.

**j) Obbligo di pagamento dell'indennità, rinuncia, rimborso**

- 38 L'indennità è dovuta al momento della fabbricazione dei supporti di dati musicali o, in caso di importazione in Svizzera o nel Liechtenstein, dall'importazione dei supporti di dati musicali, rispettivamente della loro entrata nello stock dell'importatore.
- 39 La SUISA rinuncia a percepire un'indennità quando tutti i supporti di dati musicali di una produzione vengono distrutti, senza che esemplari di questa produzione siano stati messi sul mercato.

La SUISA rinuncia a percepire un'indennità per supporti di dati musicali che devono essere distrutti per motivi inerenti ai diritti d'autore (per es. a causa di plagio).

Qualora sia stata messa in circolazione una parte della quantità prodotta di un supporto di dati musicali, e un'altra parte della quantità prodotta dello stesso supporto di dati musicali venga distrutta prima della messa in circolazione (messa in commercio), la SUISA rinuncia all'indennità per i supporti di dati musicali distrutti, tuttavia al massimo in misura del 10 % della quantità complessiva prodotta di questo supporto di dati musicali.

- 40 Le indennità già versate vengono rimborsate in misura pari alla rinuncia in base alla cifra 39.

**k) Esportazioni**

- 41 La base di calcolo per i supporti di dati musicali esportati, è il prezzo di vendita nel paese di destinazione. Se la valuta di quest'ultimo non è convertibile, o se il cliente non può comprovare il prezzo di vendita, vale il prezzo di vendita in Svizzera, in mancanza di questo, il prezzo di vendita più spesso applicato in Svizzera per supporti di dati musicali dello stesso genere. Viene applicata la presente tariffa svizzera.

**II. Disposizioni speciali per clienti contrattuali**

- 42 Possono stipulare contratti pluriennali con la SUISA i clienti
- che producono, importano e distribuiscono regolarmente e per scopi di commercio supporti di dati musicali e che versano alla SUISA a questo titolo un'indennità in base alla presente tariffa di almeno CHF 5'000,
  - che hanno il loro domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein, dove ha luogo effettivamente l'amministrazione e la loro attività commerciale,
  - che tengono una contabilità regolare e un controllo di magazzino regolare,
  - che offrono garanzie circa il rispetto dei diritti d'autore e sono disposti a fornire delle garanzie.
- 43 A questi partner contrattuali vengono accordate le deduzioni di cui sotto.
- Tuttavia queste deduzioni decadono qualora il cliente non si attenga alle disposizioni contrattuali o tariffarie.
- 44 Le condizioni citate in questo paragrafo per i supporti sonori corrispondono in larga misura al contratto modello BIEM-IFPI. Il contratto modello BIEM-IFPI è quello concluso fra il BIEM (Bureau international des sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique) e l'IFPI (International Federation of Producers of Phonograms and Videograms), nella versione del 12 novembre 2013. Modifiche non rilevanti al contratto modello durante il periodo di validità della presente tariffa possono essere applicate dalla SUISA d'intesa con le associazioni dei produttori di supporti sonori anche senza una revisione tariffaria.

**a) Percentuali per supporti sonori**

- 45 In deroga alle disposizioni della cifra 19.1, per i supporti sonori l'indennità è pari al:
- 11 % del PPD; da questo PPD viene dedotto il 12 % relativo a ribassi concessi normalmente.
  - del rimanente **9,68 %** viene dedotto forfettariamente un ulteriore 10 %, così che l'indennità netta ammonta al **8,712 %**.
  - 8 % del prezzo di vendita al dettaglio da cui viene dedotto forfettariamente il 7,5 %. L'indennità netta ammonta al **7,4 %**.
  - Il 10 % dei costi senza altre deduzioni.

Rimangono riservate le indennità minime (cifra 21)

**b) Percentuali per i video musicali**

- 46 In deroga alle disposizioni di cui alla cifra 19.2, per i video musicali l'indennità è pari al:
- 7.238 % dell'AIP, o
  - 5.8 % del prezzo di vendita al dettaglio quando il cliente vende i video musicali direttamente all'acquirente privato o quando non esista alcun AIP, o
  - 5.8 % dei costi quando tutti gli esemplari del video musicale vengono distribuiti gratuitamente.

Rimangono riservate le indennità minime (cifra 21)

**c) Svendite**

- 47 Per i supporti sonori offerti espressamente in occasione di "svendite", l'indennità è pari al
- 10 % dell'importo fatturato senza alcuna deduzione
  - tuttavia almeno al 20 % dell'indennità minima prevista alla cifra 21.

se vengono notificate alla SUISA almeno 30 giorni prima, e se la SUISA può effettuare un controllo.

- 48 Le svendite sono autorizzate
- per la musica sinfonica, teatrale e da camera al più presto due anni dopo la prima edizione
  - i Single al più presto tre mesi dopo la prima edizione
  - per tutti gli altri supporti sonori, al più presto sei mesi dopo la prima edizione.

- 49 Supporti sonori espressamente prodotti a scopo di svendita, non vengono considerati come svendite ai sensi delle condizioni di cui sopra.

**d) Promozioni**

- 50 Per promozione si intende la distribuzione di un album singolo temporalmente limitato entro il periodo di conteggio concordato tra il cliente e la SUISA, nell'arco del quale i supporti sonori vengono forniti ai negozianti ad un PPD ridotto.

- 51 Per la concessione della licenza la SUISA prende in considerazione il PPD promozionale,

- 51.1 se la promozione le viene notificata al più tardi il primo giorno della stessa, con l'indicazione di
- numero di catalogo del supporto sonoro in questione,
  - canali di distribuzione,
  - durata della promozione,
  - PPD della promozione

51.2 e se la promozione dura almeno 20 giorni consecutivi.

52 Per la notifica bisogna utilizzare un codice attribuito dalla SUIISA. Eventuali modifiche dei dati durante la promozione devono essere immediatamente comunicate alla SUIISA.

Se per la promozione vengono applicati vari PPD ridotti, quale PPD promozionale determinante vale il prezzo superiore.

Per album multipli e riedizioni a basso prezzo la SUIISA non prende in considerazione PPD promozionali.

53 Rimangono riservate le indennità minime (cifra 21).

#### **e) Vendite a club**

54 Per vendita a club si intende la fornitura di un supporto sonoro al rivenditore ad un prezzo inferiore al PPD di almeno il 20 %, qualora il rivenditore lo offra a condizioni speciali esclusivamente ai soci del suo club. I soci del club debbono essere acquirenti privati (consumatori finali) del supporto sonoro. Per queste vendite a club viene concesso un ulteriore ribasso del 5 % sul tasso di licenza netto in base alla cifra 45.

#### **f) Esemplari liberi**

55 Gli esemplari di recente pubblicazione, distribuiti gratuitamente (esemplari liberi) ai media, effettivamente per scopi pubblicitari e di recensione (promozione) o come esemplari giustificativi agli interpreti e a chi concede una licenza, sono esenti da indennità alle seguenti condizioni:

- Per tutti i formati normali CD, LP, MC, MD, che si tratti di album semplici o multipli, il numero di esemplari gratuiti è limitato a 1000 in totale, di cui possono essere utilizzati tra i 400 e 600 al massimo per quanto riguarda la promozione in Svizzera e ulteriori 400 fino al massimo 600 esemplari per quanto concerne la promozione all'estero.
- Per i supporti formato single non sono previste restrizioni numeriche.
- Per i video musicali il numero di esemplari esenti da indennità è limitato a 500 per la Svizzera e a 300 esemplari supplementari per l'estero.
- Esemplari gratuiti vengono distribuiti soltanto dal cliente stesso (e non da una terza persona) per la promozione all'estero. Il cliente, su richiesta, inoltra alla SUIISA i relativi giustificativi (per es. che ha egli stesso ricorso ai canali di promozione abituali). La promozione all'estero deve essere comunicata alla SUIISA immediatamente e non dopo la fine del periodo del conteggio.
- Gli esemplari esenti da indennità non possono essere venduti e devono riportare la menzione "non può essere venduto". Vanno notificati alla SUIISA per scopi di controllo come gli altri supporti sonori.

56 I supporti sonori che contengono dei frammenti di opere che figurano nel catalogo del cliente che servono soltanto quale informazione destinata all'acquirente o ai collaboratori del cliente e che sono distribuiti gratuitamente, sono esenti da indennità fino a 500 esemplari. Le restrizioni di cui alle cifre 27 e 28 della tariffa non sono applicabili.

Questi supporti sonori debbono essere forniti della dicitura "campione d'informazione non destinato alla vendita" chiaramente leggibile e non debbono contenere nessun'altra pubblicità eccetto quella concernente il catalogo del cliente.

#### **g) Obbligo di pagamento dell'indennità, restituzioni**

- 57 In deroga alle disposizioni della cifra 38, per i clienti contrattuali, l'indennità è dovuta dal momento in cui il supporto di dati musicali lascia lo stock del cliente. Nel caso di importazioni da parte del dettagliante, essa è dovuta al momento dell'importazione.
- 58 Sulle restituzioni non ci sono indennità da pagare. Per restituzioni si intendono quei supporti di dati musicali riportati nello stock del cliente e per i quali egli non riceve nessun pagamento. Essi vanno riportati nello stock dei supporti di dati musicali sprovvisti di licenza, oppure distrutti.
- 59 Il cliente notifica alla SUISA in anticipo un'eventuale eliminazione dei supporti di dati musicali per i quali non è stata rilasciata una licenza.
- 60 Per ogni periodo di conteggio, il numero delle restituzioni non deve eccedere il numero delle uscite dallo stock per un determinato supporto di dati musicali. Un'eccedenza di restituzioni può essere riportata sul periodo di conteggio successivo.
- 61 Nel caso di nuove pubblicazioni di supporti di dati musicali o per supporti di dati musicali per cui viene avviata una campagna TV in Svizzera, il cliente può, nel primo periodo di conteggio, approntare un rendiconto con la SUISA concernente il 75 % dei supporti di dati musicali forniti. Allo scadere di due ulteriori periodi di conteggio semestrali, il cliente conteggia il restante 25 % meno le restituzioni.

Questa disposizione relativa alla riserva delle restituzioni viene applicata solamente nel caso in cui il cliente comunichi previamente il numero degli esemplari riservati, e se il sistema di distribuzione del cliente permette le restituzioni sulle sue consegne e nel caso in cui il cliente redige un conteggio con la SUISA almeno semestralmente. Le scadenze di cui alla cifra 66 devono essere rispettate.

#### **h) Esportazioni**

- 62 La base di calcolo per i supporti di dati musicali esportati, è il prezzo di vendita nel paese di destinazione. Se la valuta di quest'ultimo non è convertibile, o se il cliente non può comprovare il prezzo di vendita, vale il prezzo di vendita in Svizzera, in mancanza di questo, il prezzo di vendita più spesso applicato in Svizzera per supporti di dati musicali dello stesso genere. Per le esportazioni in paesi in cui l'indennità viene fissata dalla legge, viene applicata questa indennità legale.
- 63 Per i supporti di dati musicali esportati viene applicata la tariffa valevole nel paese di destinazione. Se questa tariffa non fosse nota o non fosse applicabile per altre ragioni, si applica la presente tariffa. Rimane riservata la cifra 55.

## E. Conteggio

### a) Notifica delle registrazioni / Elenchi della musica da registrare

64 Salvo accordi diversi nell'autorizzazione, i clienti notificano almeno 10 giorni prima della produzione o registrazione i supporti di dati musicali che intendono produrre, fornire o importare. La notifica deve essere corredata delle seguenti indicazioni:

64.1 per le registrazioni su supporti sonori per tutte le opere utilizzate

- titolo
- nome e cognome dei compositori, parolieri e arrangiatori
- nome e cognome dei principali interpreti / nomi dei gruppi di interpreti o delle orchestre
- nome degli editori
- durata dell'esecuzione
- l'ISRC (International Standard Recording Code), se esiste

con le indicazioni seguenti in merito al supporto sonoro

- etichetta (label)
- numero di catalogo
- numero di matrice
- in caso di registrazione di matrici o supporti sonori forniti da terzi; i numeri di matrice, rispettivamente di catalogo e il nome e l'indirizzo della terza persona che ha rilasciato l'autorizzazione a registrare
- casa di stampa / duplicatore

I clienti che hanno stipulato con la SUIISA un contratto pluriennale, forniscono alla SUIISA regolarmente le indicazioni necessarie, se possibile prima della consegna di un supporto sonoro, al più tardi a 30 giorni dalla pubblicazione.

Nel caso la SUIISA non faccia valere diritti per un determinato supporto, lo comunica al cliente il più presto possibile.

64.2 per le registrazioni su video musicali

- il titolo originale e gli eventuali sottotitoli utilizzati in Svizzera
- il produttore originale, nel caso in cui non sia il cliente stesso il produttore
- il paese di origine del video musicale
- il formato del video musicale (videocassetta, DVD, ecc.)
- l'esatta descrizione del contenuto con indicazioni sulla durata d'esecuzione della parte del film musicale e, se disponibile, della parte del film documentario
- il titolo, la durata e l'autore / l'editore di tutte le sequenze musicali.

Quando per il video musicale viene utilizzato un film preesistente, per il quale è stato rilasciato un cosiddetto cue-sheet, questo va allegato.

I clienti che hanno stipulato con la SUIISA contratti pluriennali per tutti i loro video musicali, le forniscono le indicazioni necessarie, se possibile prima della fornitura di un video musicale, al più tardi a 30 giorni dalla pubblicazione.

**b) Notifiche di produzione / Notifiche di uscita dal deposito / Notifiche d'importazione-esportazione**

65 I clienti inoltrano alla SUIISA entro 10 giorni a partire dalla fabbricazione un conteggio relativo a tutti i supporti di dati musicali con opere del repertorio della SUIISA, fornito di tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità.

66 Con i clienti che stipulano con la SUIISA un contratto pluriennale, possono essere pattuiti periodi di conteggio di tre, sei o dodici mesi.

Le indicazioni necessarie vanno inoltrate alla SUIISA in forma elettronica entro 30 giorni dalla fine del periodo di conteggio.

67 I clienti comunicano, se del caso, per ogni paese di esportazione le indicazioni necessarie.

Se incaricano un distributore dell'esportazione, i clienti menzionano queste esportazioni nelle loro indicazioni.

68 I clienti notificano alla SUIISA tutti i supporti di dati musicali importati per i quali una società di tutela dei diritti d'autore non ha concesso espressamente la licenza per l'esportazione in Svizzera e nel Liechtenstein. La SUIISA può esigere tutte le altre indicazioni necessarie.

**c) Esempolari d'archivio**

69 Su richiesta, il cliente consegna gratuitamente alla SUIISA un esemplare di ogni supporto sonoro contenente della musica.

**d) Controllo**

70 Per poter controllare le indicazioni fornite dal cliente, la SUIISA può richiedere giustificativi (per es. copie di estratti della contabilità dello stock, o dei documenti di esportazione), oppure può prendere visione dei libri contabili o dei depositi del cliente, durante le ore di lavoro e previo avviso.

71 Il controllo può essere effettuato da uno specialista indipendente; le spese di questo specialista sono a carico del cliente se l'esame permette di provare che le notifiche erano incomplete, in caso contrario a carico di chi ne ha fatto richiesta.

72 Se le indicazioni necessarie o i giustificativi richiesti non vengono inoltrati neanche dopo sollecito per iscritto entro un dato termine, oppure se il cliente rifiuta di mostrare i libri contabili o il deposito, la SUIISA può effettuare una stima delle indicazioni necessarie e sulla base di queste calcolare l'indennità.

Se la notifica di una registrazione / elenco delle opere musicali non viene inoltrato neanche dopo sollecito scritto, può essere richiesta un'indennità supplementare di CHF 100.00. La SUIISA può inoltre procurarsi le indicazioni necessarie a spese del cliente.

Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

## **F. Pagamenti**

### **a) Acconti**

73 Il cliente versa alla SUISA degli acconti, di regola mensili, pari all'importo presumibile delle indennità o all'indennità per il precedente periodo di conteggio.

### **b) Fatture**

74 Le fatture della SUISA relative ad un periodo di conteggio o per una singola autorizzazione vanno pagate entro 30 giorni. I supporti di dati musicali ottengono la licenza solo previo pagamento completo della fattura. Se la fattura non viene saldata entro la scadenza prevista, l'autorizzazione già concessa dalla SUISA per la fabbricazione e la distribuzione viene revocata.

### **c) Garanzie**

75 La SUISA può richiedere delle garanzie per le indennità.

## **G. Etichette per supporti di dati musicali**

76 Su tutte le etichette dei supporti di dati musicali prodotti in serie, devono figurare le seguenti indicazioni:

- la sigla **S U I S A** ® ; la SUISA mette gratuitamente a disposizione i supporti grafici necessari,
- la menzione "Diritti degli autori e dei produttori riservati, in particolare per l'esecuzione pubblica, l'emissione e la riproduzione",
- i titoli di tutte le opere musicali protette registrate nel supporto di dati musicali, nonché i nomi dei relativi compositori, parolieri e arrangiatori.

77 Se sulle etichette lo spazio per queste indicazioni è insufficiente, queste possono essere abbreviate; ma in questo caso le indicazioni complete devono figurare sulla copertina o su un foglio d'accompagnamento.

78 I nomi dell'editore e degli interpreti vanno indicati qualora noti al fabbricante e a patto che vi sia sufficientemente spazio sull'etichetta o sulla copertina.

79 Per i supporti di dati musicali non prodotti in serie, l'etichetta può essere sostituita da un foglio d'accompagnamento.

## **H. Periodo di validità**

80 La presente tariffa è valevole dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

81 Il periodo di validità della tariffa si prolunga automaticamente ogni volta di un anno, se questa non viene disdetta da uno dei partner delle trattative per iscritto almeno un anno prima della scadenza.

Una disdetta non esclude un'ulteriore richiesta di proroga alla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

82 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata fino all'entrata in vigore della tariffa successiva.